

Gazzetta ufficiale

L 188

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
18 luglio 2012

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2012/399/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2012, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE** 1

2012/400/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2012, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà** 4

2012/401/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2012, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà** 6

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 653/2012 della Commissione, del 17 luglio 2012, che avvia un riesame in tema di "nuovi esportatori" del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l'altro, di Taiwan, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione** 8

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 654/2012 della Commissione, del 17 luglio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	11
---	----

Regolamento di esecuzione (UE) n. 655/2012 della Commissione, del 17 luglio 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12	13
--	----

DECISIONI

2012/402/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2012, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti	15
---	----

2012/403/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2012, relativa alla nomina di sei membri titolari bulgari e di otto membri supplenti bulgari del Comitato delle regioni	16
---	----

2012/404/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2012, che estende il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea nella decisione n. 2011/465/UE e che modifica tale decisione	17
---	----

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2012

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

(2012/399/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») contiene disposizioni e modalità di applicazione specifiche in materia di trasporti.
- (2) È opportuno integrare nell'accordo SEE la direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture ⁽³⁾.
- (3) È opportuno inserire nell'accordo SEE una disposizione che consenta di adeguare i sistemi di pedaggio sulla rete stradale transeuropea in Norvegia.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE.

(5) La posizione che l'Unione deve adottare nel Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla proposta modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHARLY

⁽¹⁾ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8.

PROGETTO DI
DECISIONE N. .../2012 DEL COMITATO MISTO SEE
del
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 18a (direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. è aggiunto il trattino seguente:

«— **32006 L 0038**: Direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8).»;

2. il testo dell'adattamento è così modificato:

i) il testo dell'adattamento d) è sostituito dal seguente:

«d) alla fine dell'articolo 7, paragrafo 4 *ter*, è aggiunto quanto segue:

“a) Per i sistemi di pedaggio sulla rete stradale transeuropea nella Norvegia sud-orientale già istituiti alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. xx/2012, l'applicazione di

sconti o riduzioni sui pedaggi agli utenti abituali si conforma all'articolo 7, paragrafo 4 *ter*, della presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

b) Sulla rete stradale transeuropea in altre parti della Norvegia, l'attuale livello di sconti o riduzioni sui pedaggi a favore degli utenti abituali può essere applicato ai sistemi di pedaggio già istituiti alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. xx/2012, a condizione che la quota del traffico internazionale di autoveicoli pesanti sulla rete di infrastrutture in questione sia inferiore al 30 %.

Per i sistemi di pedaggio istituiti dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. xx/2012, gli sconti o le riduzioni sui pedaggi a favore degli utenti abituali possono superare il livello fissato all'articolo 7, paragrafo 4 *ter*, della presente direttiva, a condizione che:

— la quota del traffico internazionale di autoveicoli pesanti sulla rete di infrastrutture in questione non superi il 5 %;

— il livello degli sconti o delle riduzioni sia giustificato da circostanze specifiche, in particolare quando la rete di infrastrutture in questione sia costituita da ponti e/o gallerie per sostituire un traghetto.”

ii) Il testo dell'adattamento e) è soppresso.

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/38/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche al Comitato misto SEE previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8.

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

*I segretari
del Comitato misto SEE*

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2012

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(2012/400/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE ad attività al di fuori delle quattro libertà per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE.

(4) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY

⁽¹⁾ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

PROGETTO DI
DECISIONE N. .../2012 DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ...⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1) dopo il paragrafo 11 è inserito il paragrafo seguente:

«12. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, alle azioni finanziate a titolo delle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2012:

— **linea di bilancio 04 01 04 08:** “Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi — Spese di gestione amministrativa”,

— **linea di bilancio 04 03 05:** “Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi”»;

- 2) al paragrafo 5 i termini «e al programma di cui al dodicesimo trattino a decorrere dal 1° gennaio 2009» sono sostituiti da «, al programma di cui al dodicesimo trattino a decorrere dal 1° gennaio 2009 e alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio dell'esercizio finanziario 2012 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1° gennaio 2012»;
- 3) ai paragrafi 6 e 7 il termine «paragrafo 8» è sostituito da «paragrafi 8 e 12».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., ...

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

*I segretari
del Comitato misto SEE*

⁽¹⁾ GU L ...

^(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2012

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(2012/401/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1^o gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE)

n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) ⁽³⁾.

- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE.
- (6) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY

⁽¹⁾ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.

PROGETTO DI
DECISIONE N. .../2012 DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ...⁽¹⁾.
- (2) Un sistema di monitoraggio globale della terra è di fondamentale importanza per la gestione sostenibile dell'Europa settentrionale e dell'Artico.
- (3) La Norvegia ha contribuito allo sviluppo del programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) sia nell'ambito del Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) sia come membro dell'Agenzia spaziale europea.
- (4) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013)⁽²⁾.
- (5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La valutazione e i grandi orientamenti delle attività nell'ambito dei programmi quadro delle attività dell'Unione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico di cui ai paragrafi 5, 8 *bis*, 8 *quater*, 9 e 10 sono disciplinati dalla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo.»

- 2) dopo il paragrafo 8 *ter* è inserito il paragrafo seguente:

«8 *quater*. a) A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— **32010 R 0911**: Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1);

- b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo;
- c) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell'Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a), vale a dire al comitato GMES, al Consiglio di sicurezza e al forum degli utenti;
- d) Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein;
- e) Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ...,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

*I segretari
del Comitato misto SEE*

⁽¹⁾ GU L ... del ..., pag. ...

⁽²⁾ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.

^(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 653/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2012

che avvia un riesame in tema di "nuovi esportatori" del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di polietilenterefalato (PET) originarie, tra l'altro, di Taiwan, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (nel seguito "il regolamento di base")⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 e all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea ("Commissione") ha ricevuto una domanda di riesame relativo a un "nuovo esportatore" a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base.
- (2) La domanda è stata presentata il 27 aprile 2012 da LeaLea Enterprise Co., Ltd. ("il richiedente"), un produttore esportatore di Taiwan ("il paese interessato") di alcuni tipi di polietilenterefalato.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto del riesame è il polietilenterefalato con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO (Organizzazione internazionale per la standardizzazione) 1628-5, originario, tra l'altro, di Taiwan ("il prodotto oggetto del riesame"), attualmente classificato al codice NC 3907 60 20.

C. MISURE IN VIGORE

- (4) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 192/2007⁽²⁾ del Consiglio, a norma del quale le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario di Taiwan, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 143,4%, fatta eccezione per due società espressamente indicate, soggette ad aliquote individuali del dazio. Nel febbraio del 2012 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure anti-

dumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originarie dell'India, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia⁽³⁾, quindi fra l'altro di Taiwan. In attesa che sia completata l'inchiesta ai fini del riesame in previsione della scadenza, le misure restano in vigore.

D. MOTIVAZIONE

- (5) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state prese le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1° ottobre 1998 e il 30 settembre 1999 (nel seguito "il periodo dell'inchiesta iniziale").
- (6) Il richiedente sostiene inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti alle summenzionate misure antidumping.
- (7) Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto oggetto del riesame nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E. PROCEDURA

- (8) I produttori dell'Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- (9) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione è giunta alla conclusione che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame relativo a un "nuovo esportatore" a termini dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base al fine di determinare il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto oggetto del riesame effettuate dal richiedente nell'Unione.
- (10) Se si dovesse accertare che il richiedente rispetta le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, potrebbe rivelarsi necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto oggetto del riesame da parte di società non menzionate singolarmente all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 192/2007.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 55 del 24.2.2012, pag. 4.

(a) Questionari

- (11) Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà al richiedente un questionario.

(b) Raccolta di informazioni e audizioni

- (12) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova in merito.
- (13) La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

- (14) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato ed esportato nell'Unione dal richiedente. Tali importazioni devono al tempo stesso essere soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base affinché, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente, i dazi antidumping possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di apertura del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l'ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G. TERMINI

- (15) Ai fini di una corretta amministrazione devono essere precisati i termini entro i quali:
- (16) le parti interessate possono contattare la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni e fornire qualsiasi altra informazione di cui va tenuto conto nell'inchiesta,
- (17) le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (18) È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (19) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle necessarie informazioni oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili.
- (20) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

- (21) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono stabilite sulla base dei dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base l'esito per tale parte può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se avesse collaborato.

I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (22) A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (23) Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

K. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (24) Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa della parte interessata.
- (25) La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni.
- (26) Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1225/2009 è avviato un riesame del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio per stabilire se e in quale misura siano soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di polietilentereftalato con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20, originario di Taiwan, prodotto e venduto per essere esportato nell'Unione dalla società Lealea Enterprise Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A996).

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 192/2007 sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4 e dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune misure per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. Affinché le loro osservazioni possano essere prese in considerazione durante l'inchiesta, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e presentare le risposte al questionario di cui al considerando n. 11 del presente regolamento o qualsiasi altra informazione di cui occorre tener conto entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diversa indicazione.

2. Sempre entro lo stesso termine di 37 giorni, le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

3. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certifica-

zioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario vanno però presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento di base se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence> (in inglese).

Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste dal presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura "diffusione limitata" ⁽¹⁾ e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura "consultabile da tutte le parti interessate".

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 4/92
1049 Bruxelles
BELGIO

Fax +32 22956505
Indirizzo e-mail: TRADE-R557-PET-A@ec.europa.eu

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Un documento a "diffusione limitata" è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 654/2012 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	41,0
	ZZ	41,0
0707 00 05	TR	95,4
	ZZ	95,4
0709 93 10	TR	101,9
	ZZ	101,9
0805 50 10	AR	84,6
	BO	90,5
	TR	52,0
	UY	96,2
	ZA	92,2
	ZZ	83,1
0808 10 80	AR	134,2
	BR	89,7
	CL	110,4
	CN	125,2
	NZ	124,2
	US	161,2
	ZA	111,1
	ZZ	122,3
0808 30 90	AR	116,6
	CL	125,3
	ZA	116,1
	ZZ	119,3
0809 10 00	TR	168,3
	ZZ	168,3
0809 29 00	TR	352,1
	ZZ	352,1
0809 30	TR	179,0
	ZZ	179,0
0809 40 05	BA	108,0
	ZZ	108,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 655/2012 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2012****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione ⁽³⁾. I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2012 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

- (3) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 182 del 13.7.2012, pag. 35.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 18 luglio 2012

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 12 10 ⁽¹⁾	43,18	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	43,18	1,65
1701 13 10 ⁽¹⁾	43,18	0,00
1701 13 90 ⁽¹⁾	43,18	1,95
1701 14 10 ⁽¹⁾	43,18	0,00
1701 14 90 ⁽¹⁾	43,18	1,95
1701 91 00 ⁽²⁾	50,73	2,25
1701 99 10 ⁽²⁾	50,73	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	50,73	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,51	0,21

⁽¹⁾ Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2012

relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

(2012/402/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il mandato della sig.ra Nadejda SANDOLOVA scade il 31 dicembre 2012.

(2) È pertanto opportuno procedere a una nuova nomina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Iliana IVANOVA è nominata membro della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY

⁽¹⁾ Parere del 13 giugno 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2012

relativa alla nomina di sei membri titolari bulgari e di otto membri supplenti bulgari del Comitato delle regioni

(2012/403/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo bulgaro,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE ⁽¹⁾ e 2010/29/UE ⁽²⁾ recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.
- (2) Sei seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Katya DOYCHEVA, della sig.ra Dora IANKOVA, del sig. Orhan MUMUN, della sig.ra Penka PENKOVA, del sig. Georgi SLAVOV e del sig. Bozhidar YOTOV. Sei seggi di membro supplente sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Ivo ANDONOV, della sig.ra Shukran IDRIZ, del sig. Veselin LICHEV, del sig. Rumen RASHEV, del sig. Svetlin TANCHEV e del sig. Nayden ZELENOGORSKI. Due seggi di membro supplente divengono vacanti a seguito della nomina del sig. Ahmed AHMEDOV e del sig. Krassimir KOSTOV a membri titolari del Comitato delle regioni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a) quali membri titolari:

- sig. Ahmed AHMEDOV, Mayor, Municipality of Tsar Kaloyan
- sig.ra Tanya HRISTOVA, Mayor, Municipality of Gabrovo
- sig. Krassimir KOSTOV, Mayor, Municipality of Shumen

— sig. Madzhid MANDADZHA, Mayor, Municipality of Stambolovo

— sig. Zhivko TODOROV, Mayor, Municipality of Stara Zagora

— sig. Luydmil VESSELINOV, Mayor, Municipality of Popovo.

nonché

b) quali membri supplenti:

— sig. Nida AHMEDOV, Mayor, Municipality of Kaolinovo

— sig. Ivan ALEKSIEV, Mayor, Municipality of Pomorie

— sig. Atanas KAMBITOV, Mayor, Municipality of Blagoevgrad

— sig.ra Kornelia MARINOVA, Municipal Councillor, Municipality of Lovech

— sig.ra Sebihan MEHMED, Mayor, Municipality of Krumovgrad

— sig.ra Anastassya MLADENOVA, Municipal Councillor, Municipality of Peshtera

— sig. Fahri MOLAYSSENOV, Mayor, Municipality of Madan

— sig. Georgi SLAVOV, Mayor, Municipality of Yambol.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY

⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.⁽²⁾ GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

che estende il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea nella decisione n. 2011/465/UE e che modifica tale decisione

(2012/404/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, come modificato da ultimo a Ouagadougou il 22 giugno 2010 ⁽²⁾ («accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da adottare e alle procedure da seguire per l'attuazione dell'accordo di partenariato ACP-UE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2011/465/UE del Consiglio ⁽⁴⁾, stabilisce misure appropriate a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE nei confronti della Repubblica di Guinea.
- (2) La decisione n. 2011/465/UE subordina la ripresa della cooperazione con la Repubblica di Guinea nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo al rispetto di due criteri di riferimento, segnatamente l'elaborazione e l'adozione, da parte delle autorità competenti, di un calendario dettagliato che comprenda date e tappe preliminari/operazioni preparatorie per lo svolgimento di elezioni legislative entro la fine del 2011 e che si svolgano elezioni legislative libere e trasparenti.
- (3) Ad oggi nessuno di tali criteri di riferimento è stato rispettato.

- (4) Occorre pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite dalla decisione n. 2011/465/UE e prorogare fino alla fine del 2012 il termine ultimo stabilito da tali misure per lo svolgimento delle elezioni legislative nella Repubblica di Guinea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di validità della decisione n. 2011/465/UE è prorogato di dodici mesi. A tale fine, all'articolo 3 della decisione n. 2011/465/UE, la data «19 luglio 2012» è sostituita dalla data «19 luglio 2013»;

Articolo 2

Il termine ultimo per lo svolgimento delle elezioni legislative nella Repubblica di Guinea, come stabilito nelle misure appropriate specificate nell'allegato della decisione n. 2011/465/UE, nella colonna di sinistra dal titolo «Impegni del governo della Guinea» sotto «Prospetto degli impegni», è prorogato fino alla fine del 2012.

Articolo 3

La lettera che figura nell'allegato della presente decisione è indirizzata alle autorità della Repubblica di Guinea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

*Per il Consiglio**Il presidente*

S. ALETRARIS

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

⁽⁴⁾ GU L 195 del 27.7.2011, pag. 2.

ALLEGATO

LETTERA AL PRESIDENTE E AL PRIMO MINISTRO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA

Signor presidente,

Signor Primo ministro,

compiacendosi dei progressi compiuti dalla Repubblica di Guinea per quanto riguarda il ritorno all'ordine costituzionale, in particolare in seguito alla serena conclusione delle elezioni presidenziali del 2010 e all'insediamento di un presidente legittimo e di un governo civile, il Consiglio dell'Unione europea aveva allentato, nel luglio 2011, le misure appropriate stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea.

Nella decisione n. 2011/465/UE del 18 luglio 2011, il Consiglio dell'Unione europea aveva precisato che la ripresa della cooperazione con la Repubblica di Guinea nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES) poteva avvenire in due tappe, in funzione dei progressi compiuti verso lo svolgimento di elezioni legislative libere e trasparenti entro la fine del 2011.

Ad oggi il Consiglio dell'Unione europea constata che nessuno dei due criteri di riferimento è stato rispettato e decide quindi di prorogare di un anno il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione n. 2011/465/UE, da un lato, e di prorogare alla fine del 2012 il termine ultimo per lo svolgimento delle elezioni legislative, dall'altro. Il mancato rispetto di tale scadenza limiterà le possibilità di impegnare fondi nell'ambito del 10° FES.

Ci preme ricordare l'importanza che l'Unione europea annette allo svolgimento, nei tempi più brevi e nelle migliori condizioni possibili, di elezioni legislative credibili, libere e trasparenti, che segneranno la fine della transizione nella Repubblica di Guinea. L'Unione europea ribadisce il suo impegno a sostenere l'organizzazione di tali elezioni.

Ribadiamo il sostegno dell'Unione europea ai vostri sforzi per garantire una crescita economica sostenibile e il benessere della popolazione della Repubblica di Guinea.

Vogliate gradire, Signor presidente e Signor Primo ministro, l'espressione della nostra più alta stima.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

C. ASHTON

Presidente

Per la Commissione

A. PIEBALGS

Commissario

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

